

## Nota agli impianti

Secondo l'art.5 comma 1 del D.M. 37/2008, per tutti gli interventi di installazione, di ampliamento o trasformazione di impianti deve essere redatto un progetto.

Tale disposizione costituisce l'elemento di novità. Infatti, laddove la legge 46/1990 disponeva la redazione del progetto solo per gli impianti di cui all'art. 4 del relativo decreto di attuazione (DPR 447/1991), ora, letteralmente, se ne richiede la predisposizione.

Sono dispensati dall'obbligo di progetto soltanto:

- Art.1 comma 2 lettera a): impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- Art.1 comma 2 lettera f): impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili lettera F)
- Art. 10 comma 2: Le installazioni per apparecchi per usi domestici della fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari (fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità).